

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1026

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PUTIGNANO, BALDINI, CALVI, COCCIU, COPPI, CUTRERA, DI PAOLA, FRANZA, GALUPPO, GIUGNI, INNAMORATO, LIBERATORI, LORETO, MURATORE, PIERRI, PISCHEDDA, PIZZO, PROCACCI, RAPISARDA, RICEVUTO, RIVIERA, RUSSO Giuseppe, RUSSO Raffaele, SELLITTI, STEFÀNO, STRUFFI, VOZZI e ZAPPASODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1993

Modifiche all'ordinamento del notariato
e degli archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 16 febbraio 1913, n. 89, che riguarda l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, nonostante le numerose successive modifiche subite, nei suoi principi essenziali è però rimasta invariata. Se tali principi risultavano adeguati alla realtà dell'epoca in cui la legge è stata emanata, certamente sono oggi obsoleti. Apportando alla predetta legge delle opportune modifiche, che lascino inalterato il ruolo che il notaio ha nella nostra organizzazione sociale e le funzioni che egli esercita, si otterrebbe il vantaggio di soddisfare, almeno in parte, una delle più pressanti esigenze della nostra società: la creazione di nuove possibilità di occupazione soprattutto per i giovani. Accanto a questa esiste un altro grande problema che ci si propone di risolvere: negli ultimi decenni il volume di attività dei notai è aumentato notevolmente, in modo sproporzionato rispetto al numero di notai esistenti su tutto il territorio nazionale; da ciò scaturisce il disagio avvertito dal cittadino per la difficoltà di ottenere la prestazione professionale nel momento in cui gli è necessaria. È per questo motivo che il presente disegno di legge contiene una norma che determina l'aumento del numero dei notai, tenendo conto di determinati parametri. Si otterranno, in tal modo, circa ventimila nuovi posti di notaio ed una migliore fruizione del servizio da parte del cittadino.

Altra innovazione sostanziale contenuta in questo disegno di legge è quella che riguarda l'onorario dovuto al notaio per le sue prestazioni professionali: secondo quanto disposto dalla legge del 1913 l'onorario è stabilito in base a tariffa, deliberata dal Consiglio nazionale del notariato ed approvata con decreto ministeriale, la qua-

le fissa il compenso che spetta al notaio tenendo conto del valore riportato nell'atto stipulato. Si introduce, invece, il principio della tariffa oraria: il notaio dovrà liberamente stabilire il suo compenso, avendo come unità di misura il tempo.

L'articolo 1 contiene la conferma della incompatibilità tra l'esercizio della funzione notarile ed altre professioni, insieme alla previsione di altri impieghi incompatibili non considerati tali dalla legge attualmente in vigore.

Nell'articolo 2 è contenuta la modifica relativa al numero dei posti notarili da assegnarsi mediante concorso: nel determinare il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto si terrà sempre conto della popolazione (ma ad ogni posto notarile non dovrà corrispondere una popolazione superiore ai duemila abitanti), e della quantità degli affari, fissata in un reddito annuo di onorari professionali pari a cento milioni di lire.

I nuovi posti notarili creati saranno messi a concorso in modo che siano assegnati per un terzo entro il 1994, per un terzo entro il 1995 ed per un terzo entro il 1996.

L'articolo 3 prevede che gli anni di pratica da compiere siano due per tutti coloro che sono iscritti fra i praticanti, senza privilegiare coloro che esercitano determinate altre professioni, perchè il periodo di pratica è fondamentale per la preparazione professionale del futuro notaio: inoltre obbliga il notaio ad accettare i praticanti ma in numero non superiore ad otto.

Nell'articolo 4 è sancito l'aumento del valore della cauzione, in quanto si è ritenuto che le somme da versare come cauzione previste nella legge del 1913, non essendo mai state aggiornate, non potrebbero, attualmente, in alcuno modo far

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fronte agli scopi per soddisfare i quali la cauzione è stata prevista.

Altra modifica importante è quella contenuta nell'articolo 5: la legge in vigore prevede che il notaio possa stipulare gli atti in qualunque posto compreso nel territorio del distretto in cui si trova la sua sede notarile. Si propone, invece, di concedere al notaio la possibilità di stipulare atti soltanto nel territorio del comune in cui ha il suo posto di notaio. Assicurerà, in tal modo, una continua presenza nel suo ufficio per rispondere in tempo reale alle richieste di prestazione che gli saranno rivolte.

Questa disposizione costituisce una conseguenza necessaria della modifica apportata dall'articolo 2, cioè dell'aumento dei posti di notaio.

L'articolo 6 è quello che riguarda l'onorario dovuto al notaio: sarà fissato, in un regime di libera concorrenza, dai singoli notai, i quali terranno conto del tempo impiegato per adempiere la prestazione professionale richiesta.

L'articolo 10, poi, modifica l'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, portando il limite di età per l'esercizio delle funzioni notarili da settantacinque a sessantacinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - 1. L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato e retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto. È altresì incompatibile con gli impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienza, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dai seguenti:

«Un decreto del Ministero di grazia e giustizia da pubblicarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rideterminerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione e della quantità degli affari, e provvedendo che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di non più di duemila abitanti ed un reddito anno di lire cento milioni di onorari professionali.

Il Ministro per la grazia e giustizia metterà a concorso per esame un terzo dei nuovi posti notarili creati nel 1994, un terzo nel 1995 ed un terzo nel 1996».

Art. 3.

1. Il numero 5° dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaio del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaio stesso e coll'approvazione del Consiglio. Ogni notaio non sarà obbligato ad accettare un numero di praticanti superiore ad otto.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto l'iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaio del distretto in cui intende proseguirla;».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«La cauzione deve ammontare a:

- a) lire 3.000.000. per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100.000 abitanti;
- b) lire 2.400.000. per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50.000 abitanti;
- c) lire 1.800.000. per i titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 10.000 abitanti;
- d) lire 600.000. per tutti gli altri notari».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dai seguenti:

«Il notaro potrà esercitare le sue funzioni soltanto nel territorio del Comune in cui si trova il posto a lui assegnato.

Il notaro che contravviene a tale disposizione è punito disciplinarmente con l'ammenda da lire 1.000.000. a lire 10.000.000. In caso di recidiva è punito con la sospensione da uno a sei mesi, e in caso di ulteriore recidiva è punito con la destituzione».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 74 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è così modificato:

«L'onorario sarà determinato in base a tariffa oraria stabilita dallo stesso notaro. I diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa deliberata dal Consiglio nazionale del notariato».

Art. 7.

1. All'alinea dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in dischi ottici».

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, con decreto del Ministero di grazia e giustizia sarà emanato un regolamento che modifichi l'organizzazione degli archivi notarili, affinché in questi i repertori, i registri e gli atti siano conservati in dischi ottici.

Art. 8.

1. L'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita

pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente».

Art. 9.

1. L'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

«I notari cessano di pieno diritto dall'esercizio, per limite di età, con effetto dal giorno in cui compiono il sessantacinquesimo anno».

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.